

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIII

BARI, 10 SETTEMBRE 2002

N. 114

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 23 luglio 2002, n. 307

L.r. 9 settembre 1996 n. 22 - art. 10. Iscrizione all'Albo regionale degli Enti ausiliari ex art. 116 - D.P.R. 309/90 della Comunità Terapeutica Residenziale "ARCOBALENO" sita in Lecce - Via S. Pietro in Lama Km. 2,5 - gestita dall'omonima cooperativa sociale.

Pag. 8631

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 23 luglio 2002, n. 308

L.r. 9 settembre 1996 n. 22 - art. 10. Iscrizione all'Albo regionale degli Enti ausiliari ex art. 116 - D.P.R. 309/90 della sede operativa "AVETRANA"

sita in località Masseria la Marina S.P. Avetrana - Torre Colimena Km. 2 - AVETRANA (TA) - gestita dall'Associazione Comunità Emmanuel con sede Legate in Lecce - Via Don Bosco, 16.

Pag. 8633

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 30 luglio 2002, n. 317

L.r. 9 settembre 1996 n. 22 - art. 10. Trasferimento ed iscrizione all'albo regionale degli Enti ausiliari ex art. 116 - D.P.R. 309/90 della nuova sede operativa della Società Cooperativa "Vita Nova" a r.l. sita in Lucera (FG) - Via S. Francesco, 38.

Pag. 8635

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 30 luglio 2002, n. 318

L.r. 9 settembre 1996 n. 22 - art. 10. Iscrizione all'Albo regionale degli Enti ausiliari ex art. 116 - D.P.R. 309/90 della Comunità Oasi 2 "S. Fran-

cesco” - Onlus sita in via degli Anemoni 20 - Corato (BA).

Pag. 8637

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 30 luglio 2002, n. 319

L.r. 9 settembre 1996 n. 22 - art. 10. Iscrizione all'Albo regionale degli Enti ausiliari ex art. 116 - D.P.R. 309/90 della sede operativa dell'Ente Ausiliario Territoriale CLAD sita in Largo Pappagallo, 11 Terlizzi (BA).

Pag. 8639

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 2 agosto 2002, n. 327

L.r. 9 settembre 1996 n. 22 - art. 10. Iscrizione all'Albo regionale degli Enti ausiliari ex art. 116 - D.P.R. 309/90 della nuova sede operativa semiresidenziale sita in Via Toscana n. 52 - Zona Cecilia - S. Paolo - Bari gestita dalla Cooperativa Sociale a r.l. C.A.P.S. Onlus con sede legale in Via Beethoven, 1 - Quartiere S. Paolo - BARI.

Pag. 8641

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 2 agosto 2002, n. 328

L.r. 9 settembre 1996 n. 22 - art. 10. Iscrizione all'Albo

regionale degli Enti ausiliari ex art. 116 - D.P.R. 309/90 della nuova sede operativa territoriale di Via Ricchioni, 1 - S. Paolo - Bari - gestita dalla Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus con sede legale in Via Beethoven, 1 - Quartiere S. Paolo - Bari.

Pag. 8643

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 2 agosto 2002, n. 329

L.r. 9 settembre 1996 n. 22 - art. 10. Iscrizione all'Albo regionale degli Enti ausiliari ex art. 116 - D.P.R. 309/90 della sede operativa territoriale "AREA 51" sita in C.so Italia, 81 - Bari gestita dalla Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus con sede legale in Beethoven, 1 - S. Paolo - Bari.

Pag. 8644

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 2 agosto 2002, n. 330

L.r. 9 settembre 1996 n. 22 - art. 10. Iscrizione all'Albo regionale degli Enti ausiliari ex art.116 - D.P.R. 309/90 della sede operativa residenziale "ARTEMISIA" sita in C.so Umberto 1, 57 - S. Spirito - Bari gestita dalla Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus con sede legale in Beethoven, 1 - S. Paolo - Bari.

Pag. 8646

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 23 luglio 2002, n. 307

L.r. 9 settembre 1996 n. 22 - art. 10. Iscrizione all'Albo regionale degli Enti ausiliari ex art. 116 - D.P.R. 309/90 della Comunità Terapeutica Residenziale "ARCOBALENO" sita in Lecce - Via S. Pietro in Lama Km. 2,5 - gestita dall'omnima cooperativa sociale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs. 3 Febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 Marzo 1974 n. 18;

Vista la Legge Regionale 4 Febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 Luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n° 8, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

La L.R. 9 Settembre 1996 n. 22 avente ad oggetto: "Criteri relativi alla regolamentazione dei rapporti con gli Enti Ausiliari che operano nel settore delle Tossicodipendenze" disciplina l'istituzione dell'Albo regionale per detti Enti che, senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. n. 309/90 operano con una o più strutture, per la realizzazione di programmi preventivi, terapeutico-riabilitativi e di reinserimento socio-lavorativo di soggetti tossicodipendenti.

In particolare, la legge medesima ai fini dell'iscrizione suddetta, sancisce per le citate sedi operative, oltre alla rispondenza a specifici requisiti strutturali e funzionali, l'osservanza delle modalità pro-

cedurali indicate nell'art. "8" attribuendo, nel contempo, l'espletamento dell'attività istruttoria ai SerT territorialmente competenti (art. 9).

A tale scopo, il Legale Rappresentante della Comunità Terapeutica Residenziale "ARCOBALENO" sita in Lecce - Via S. Pietro in Lama Km. 2,5, costituita con atto notarile del 19/9/1984, regolarmente iscritta nel registro delle imprese del Tribunale di Lecce al n. 7828 del registro delle Società - P. Iva 01964660755, ha presentato tramite l'Azienda USL LE/1, territorialmente competente, la domanda per l'iscrizione all'Albo innanzi richiamato della sede operativa "ARCOBALENO", sita in Lecce - Via S. Pietro in Lama Km. 2,5, con una capacità ricettiva di n. 24 utenti, inserita nell'area terapeutica-riabilitativa per lo svolgimento di attività nei confronti di utenti tossicodipendenti e alcoldipendenti di sesso maschile. Della capacità ricettiva complessiva 8 posti sono previsti per ospiti tossicodipendenti sottoposti a misure alternative alla detenzione.

La ASL LE/1, svolta l'attività istruttoria attraverso il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche, di concerto con gli uffici competenti del Dipartimento di Prevenzione, territorialmente competenti anche mediante visite alla sede operativa di che trattasi, con note prot. n. 755/P del 16/4/2002 e n. 349/ser del 19/6/2002 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nell'albo degli Enti ausiliari ex art. 116 del D.P.R. 309/90 della sede operativa "ARCOBALENO", sita in Lecce Via S. Pietro in Lama Km. 2,5, comunicando, nel contempo, che Responsabile della struttura è la dr.ssa Serenella PASCALI.

Va, altresì, rilevato che alla sede operativa in parola, provvisoriamente inserita nell'Albo degli Enti Ausiliari con D.P.G.R. della Regione Puglia n. 546 del 28/9/90, si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 116 del D.P.R. n. 309/90 relativamente alla conservazione come anzianità d'iscrizione della data di detta temporanea registrazione.

Per quanto innanzi riportato, si propone di procedere, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/96, all'iscrizione richiesta per la sede operativa in argomento.

Sezione Contabile:

Adempimenti di cui alla l.r. 17/77 e successive modifiche ed integrazioni e n. 17/99

Il presente schema di provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. Detto atto, inoltre, non produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del F.S.R. assegnata o da assegnarsi alle Aziende destinatarie.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Giuseppe Martinelli

Il Dirigente dell'Ufficio
Sig.ra Silvia Papini

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE SANITA'**

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio;
- richiamato, in particolare il disposto dell'Art.6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

- Di iscrivere, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 9/9/96, n. 22, la Comunità Terapeutica Residenziale "ARCOBALENO" sita in Lecce - Via S. Pietro in Lama Km. 2,5. - P. Iva 01964660755, all'Albo regionale definitivo degli Enti Ausiliari ex art. 116 del D.P.R. 9/10/1990 n.309, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 9/9/96, n. 22. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'ultimo comma del medesimo articolo 116 relativamente al mantenimento come anzianità d'iscrizione della data di registrazione provvisoria disposta con D.P.G.R. n. 546 del 28/9/90;
- di autorizzare nei locali della suddetta sede operativa, di tipo residenziale e inserita nell'area terapeutico-riabilitativa con una capacità massima di n. 24 utenti lo svolgimento delle attività nei confronti di utenti tossicodipendenti e alcol-

dipendenti di sesso maschile. Della capacità ricettiva complessiva 8 posti sono previsti per ospiti tossicodipendenti sottoposti a misure alternative alla detenzione.

- Di prendere atto che il legale rappresentante della Cooperativa Sociale ARCOBALENO è il Sig. AVENTAGGIATO Giovanni e responsabile della sede operativa "ARCOBALENO" sita in Lecce - Via S. Pietro in Lama Km. 2,5 è la dr.ssa PASCALI Serenella.
- Di stabilire che eventuali variazioni concernenti il legale rappresentante, il responsabile della sede operativa, ovvero qualsiasi mutamento significativo dell'assetto strutturale, funzionale e della capacità ricettiva della comunità terapeutica, successivamente alla data di iscrizione all'albo, siano soggetti ad ulteriore specifico provvedimento di autorizzazione previa documentata richiesta da parte della Cooperativa Sociale ARCOBALENO;
- di attribuire all'Azienda USL LE/1, competente per territorio, l'attività di vigilanza sulla permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali viene concessa l'iscrizione nell'Albo definitivo degli Enti Ausiliari alla sede operativa "ARCOBALENO" sita in Lecce - Via S. Pietro in Lama Km. 2,5 di disporre la revoca della presente determinazione qualora, anche a seguito dell'attività di vigilanza, venga accertato:
 - 1) il venir meno dei requisiti soggettivi, strutturali, funzionali e gestionali necessari per l'iscrizione all'albo regionale;
 - 2) il verificarsi di gravi e/o reiterate carenze strutturali e funzionali, ovvero violazioni di norme di legge o di regolamenti, con conseguente pregiudizio per l'utenza o per gli operatori;
 - 3) di dare atto che l'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per lo svolgimento di attività di riabilitazione e reinserimento sociale di utenti tossicodipendenti, ma non costituisce vincolo per l'Amministrazione Regionale a concedere lo status di soggetto accreditato, né per l'Azienda Sanitaria Locale ad instaurare i relativi ulteriori rapporti economici in conformità al DPR 14/1/1997;

- di dare mandato all'Ufficio Tossicodipendenze del Settore di provvedere agli adempimenti ulteriori e conseguenti;
- di disporre che la presente determinazione venga pubblicata nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, lett. h) della L.R. 12/4/1994 n. 13.

Il Dirigente Responsabile di Settore
Dott. Carlo Di Cillo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 23 luglio 2002, n. 308

L.r. 9 settembre 1996 n. 22 - art. 10. Iscrizione all'Albo regionale degli Enti ausiliari ex art. 116 - D.P.R. 309/90 della sede operativa "AVETRANA" sita in località Masseria la Marina S.P. Avetrana - Torre Colimena Km. 2 - AVETRANA (TA) - gestita dall'Associazione Comunità Emmanuel con sede Legate in Lecce - Via Don Bosco, 16.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs. 3 Febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 Marzo 1974 n. 18;

Vista la Legge Regionale 4 Febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 Luglio 1998 n.3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n° 8, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

La L.R. 9 Settembre 1996 n. 22 avente ad oggetto: "Criteri relativi alla regolamentazione dei rapporti con gli Enti Ausiliari che operano nel settore delle tossico dipendenze" disciplina l'istituzione dell'Albo regionale per detti Enti che, senza

fini di lucro, ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. n. 309/90 operano con una o più strutture, per la realizzazione di programmi preventivi, terapeutico-riabilitativi e di reinserimento socio-lavorativo di soggetti tossicodipendenti.

In particolare, la legge medesima ai fini dell'iscrizione suddetta; sancisce per le citate sedi operative, oltre alla rispondenza a specifici requisiti strutturali e funzionali, l'osservanza delle modalità procedurali indicate nell'art. "8" attribuendo, nel contempo, l'espletamento dell'attività istruttoria ai SerT territorialmente competenti (art. 9).

A tale scopo, il Legale Rappresentante dell'Associazione Comunità EMMANUEL con sede legale in Lecce - Via Don Bosco, 16. costituita con atto notarile del 10/6/1981, registrato a Lecce in data 25/6/1981, al n. 7266 - P. Iva 93002480759, ha presentato tramite l'Azienda USL TA/1, territorialmente competente, la domanda per l'iscrizione all'Albo innanzi richiamato della sede operativa "AVETRANA" sita in loc. Masseria la Marina S.P. Avetrana - Torre Colimena Km. 2 - AVETRANA (TA) -, con una capacità ricettiva di n. 20 utenti, inserita nell'area pedagogica-riabilitativa per lo svolgimento delle attività nei confronti di utenti tossicodipendenti siano essi minori, agli arresti domiciliari, affidati in prova al Servizio Sociale per adulti, affetti da problemi psichici, sanitari malattie da HIV-AIDS, Alcolismo.

La ASL TA/1, con nota prot. n. 02058/P del 23/5/2002, nel trasmettere ulteriori atti, ad integrazione di quelli precedentemente inviati, ha confermato il possesso di tutte le condizioni ed i requisiti funzionali e strutturali del centro pedagogico in questione ed ha espresso parere favorevole all'iscrizione dello stesso, nell'albo definitivo degli Enti ausiliari ex art. 116 del D.P.R. 309/90.

Il legale rappresentante dell'Associazione Comunità EMMANUEL è la Sig.ra Esa Fuortes e responsabile della sede operativa "AVETRANA" sita in loc. Masseria la Marina S.P. Avetrana - Torre Colimena Km. 2 - AVETRANA(TA) è il Sig. CALO' Franco coadiuvato come referente del progetto riabilitativo dalla Sig.ra TRONO Lucia.

Va, altresì, rilevato che alla sede operativa in parola, provvisoriamente inserita nell'Albo degli Enti Ausiliari con D.P.G.R. della Regione Puglia n. 546 del 28/9/90, si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 116 del D.P.R. n.

309/90 relativamente alla conservazione come anzianità d'iscrizione della data di detta temporanea registrazione.

Per quanto innanzi riportato, si propone di procedere, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/96, all'iscrizione richiesta per la sede operativa in argomento.

Sezione Contabile:

Adempimenti di cui alla l.r. 17/77 e successive modifiche ed integrazioni e n. 17/99

Il presente schema di provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. Detto atto, inoltre, non produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del F.S.R. assegnata o da assegnarsi alle Aziende destinatarie.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Giuseppe Martinelli

Il Dirigente dell'Ufficio
Sig.ra Silvia Papini

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE SANITA'

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio;
- richiamato, in particolare il disposto dell'Art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

- Di iscrivere, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 9/9/96, n. 22, la sede operativa "AVETRANA" sita in loc. Masseria la Marina S.P. Avetrana - Torre Colimena Km. 2 - AVETRANA(TA) - gestita dall'Associazione Comunità EMMANUEL con sede legale in Lecce - Via Don Bosco, 16 - P. Iva 93002480759, all'Albo regionale defi-

nitivo degli Enti Ausiliari ex art. 116 del D.P.R. 9/10/1990 n.309 al sensi dell'art. 10 della L.R. 9/9/96, n. 22. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'ultimo comma del medesimo articolo 116 relativamente al mantenimento come anzianità d'iscrizione della data di registrazione provvisoria disposta con D.P.G.R. n. 546 del 28/9/90;

- di autorizzare nei locali della suddetta sede operativa, di tipo residenziale e inserita nell'area pedagogico-riabilitativa con una capacità massima di n. 20 utenti lo svolgimento delle attività nei confronti di utenti tossicodipendenti siano essi minori, agli arresti domiciliari, affidati in prova al Servizio Sociale per adulti, affetti da problemi psichici, sanitari malattie da HIV-AIDS, Alcolismo;
- di prendere atto che il legale rappresentante dell'Associazione Comunità EMMANUEL è la Sig.ra Esa Fuortes e responsabile della sede operativa "AVETRANA" sita in loc. Masseria la Marina S.P. Avetrana - Torre Colimena Km. 2 - AVETRANA (TA) è il Sig. CALO' Franco coadiuvato come referente del progetto riabilitativo dalla Sig.ra TRONO Lucia.
- Di stabilire che eventuali variazioni concernenti il legale rappresentante, il responsabile della sede operativa, ovvero qualsiasi mutamento significativo dell'assetto strutturale, funzionale e della capacità ricettiva della comunità terapeutica, successivamente alla data di iscrizione all'albo, siano soggetti ad ulteriore specifico provvedimento di autorizzazione previa documentata richiesta da parte dell'Associazione Comunità EMMANUEL;
- di attribuire all'Azienda USL TA/1, competente per territorio, l'attività di vigilanza sulla permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali viene concessa l'iscrizione nell'Albo definitivo degli Enti Ausiliari alla sede operativa "AVETRANA sita in loc. Masseria la Marina S.P. Avetrana - Torre Colimena Km. 2 - AVETRANA (TA);
- di disporre la revoca della presente determina-

zione qualora, anche a seguito dell'attività di vigilanza, venga accertato:

- 1) il venir meno dei requisiti soggettivi, strutturali, funzionali e gestionali necessari per l'iscrizione all'albo regionale;
 - 2) il verificarsi di gravi e/o reiterate carenze strutturali e funzionali, ovvero violazioni di norme di legge o di regolamenti, con conseguente pregiudizio per l'utenza o per gli operatori;
 - 3) di dare atto che l'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per lo svolgimento di attività di riabilitazione e reinserimento sociale di utenti tossicodipendenti, ma non costituisce vincolo per l'Amministrazione Regionale a concedere lo status di soggetto accreditato, né per l'Azienda Sanitaria Locale ad instaurare i relativi ulteriori rapporti economici in conformità al DPR 14/1/1997;
- di dare mandato all'Ufficio Tossico dipendenze del Settore di provvedere agli adempimenti ulteriori e conseguenti;
 - di disporre che la presente determinazione venga pubblicata nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, lett. h) della L.R. 12/4/1994 n. 13.

Il Dirigente Responsabile di Settore
Dott. Carlo Di Cillo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 30 luglio 2002, n. 317

L.r. 9 settembre 1996 n. 22 - art. 10. Trasferimento ed iscrizione all'albo regionale degli Enti ausiliari ex art. 116 - D.P.R. 309/90 della nuova sede operativa della Società Cooperativa "Vita Nova" a r.l. sita in Lucera (FG) - Via S. Francesco, 38.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs. 3 Febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 Marzo 1974 n. 18;

Vista la Legge Regionale 4 Febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 Luglio 1998 n.3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n° 8, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

Con Determinazione Dirigenziale n. 181 del 7/5/2002 è stata disposta l'iscrizione, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 9/9/96, n. 22, della Comunità Terapeutica "VITA NOVA" - sita in vico Pergola 27, Lucera (FG) all'Albo regionale definitivo degli Enti Ausiliari ex art. 116 del D.P.R. 9/10/1990 n. 309.

A tale scopo, il legale rappresentante, ha presentato tramite l'Azienda USL FG/3, territorialmente competente, la domanda per l'iscrizione all'Albo innanzi richiamato della sede operativa di vico Pergola, 27/b con sede in Lucera, per lo svolgimento delle attività nei confronti di utenti tossicodipendenti in forma semi - residenziale nell'area terapeutico-riabilitativa per un massimo di 16 posti. Non sono previsti interventi su minori mentre 10 posti su 16 possono accogliere persone soggette a misure alternative alla detenzione ma non agli arresti domiciliari.

Il Legale Rappresentante della SOCIETA' COOPERATIVA "VITA NOVA" a r.l. con sede legale in vico Pergola 27/b - LUCERA (FG) - costituita, a seguito di assemblea straordinaria, con atto notarile del 13/1/1994, registrato il 21/2/1994 c/o la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Lucera, al nr. 2179 Reg. Soc. - cod. fisc./P. IVA 01637740711, ha presentato tramite l'Azienda USL FG/3, territorialmente competente, la domanda di trasferimento della sede operativa ubicata nel medesimo comune di Lucera da vico Pergola 27/b a via S. Francesco, 38.

Vista le risultanze istruttorie effettuate dalla ASL FG/3 trasmesse con nota prot. n. 595 Serv.Sert del 27/2/2002 in cui esprime parere favorevole all'iscrizione, nell'albo definitivo degli Enti ausiliari ex art. 116 del D.P.R. 309/90, della nuova sede operativa.

Vista la successiva nota del Servizio Tossico dipendenze della ASL FG/3 n. 1715/02 del 1 giugno 2002 con la quale si comunica che la nuova sede di Via S. Francesco, 38 della Comunità VITA NOVA è ubicata nel medesimo distretto socio-sanitario della sede storica di vico Pergola 27/b e che la nuova struttura mantiene la medesima capacità recettiva di 16 utenti.

Per quanto innanzi riportato, si propone di procedere, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/96, all'iscrizione nell'Albo regionale definitivo degli Enti Ausiliari della nuova sede della Comunità Terapeutica VITA NOVA ubicata in via S. Francesco, 38 - LUCERA (FG).

Sezione Contabile:

Adempimenti di cui alla l.r. 17/77 e successive modifiche ed integrazioni e n. 17/99

Il presente schema di provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. Detto atto, inoltre, non produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del F.S.R. assegnata o da assegnarsi alle Aziende destinatarie.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente dell'Ufficio
Dr. Giuseppe Martinelli Sig.ra Silvia Papini

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORA SANITA'

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio;
- richiamato, in particolare il disposto dell'Art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

- Di iscrivere, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 9/9/96, n. 22, la nuova sede della Comunità VITA NOVA sita in via S. Francesco 38 - LUCERA (FG), all'Albo regionale definitivo degli Enti Ausiliari ex art. 116 del D.P.R. 9/10/1990 n. 309.
- Di procedere contestualmente alla cancellazione dal medesimo Albo della sede storica della comunità VITA NOVA ubicata in vico Pergola 27/b - LUCERA (FG);
- di autorizzare nei locali della suddetta sede operativa, così come risulta dalla planimetria allegata all'istanza di iscrizione, lo svolgimento delle attività nei confronti di utenti tossicodipendenti nella fascia di età compresa tra i 18 e i 40 anni anche soggetti a misure alternative alla detenzione ma non agli arresti domiciliari. Non sono accolti minori. La struttura, dotata di un massimo di 16 posti, assegna n. 8 posti in regime residenziale e n. 8 posti in regime semi-residenziale nell'area terapeutico-riabilitativa.
- Il legale rappresentante della nuova sede della Comunità VITA NOVA sita in via S. Francesco 38 - LUCERA (FG) è l'Ing. FESTA Carlo e Responsabile della sede operativa è la dr.ssa TATULLO Patrizia.
- Di stabilire che eventuali variazioni concernenti il legale rappresentante, il responsabile della sede operativa, ovvero qualsiasi mutamento significativo dell'assetto strutturale, funzionale e della capacità ricettiva della comunità terapeutica, successivamente alla data di iscrizione all'albo, siano soggetti ad ulteriore specifico provvedimento di autorizzazione previa documentata richiesta da parte della Comunità VITA NOVA;
- di attribuire all'Azienda USL FG/3, competente per territorio, l'attività di vigilanza sulla permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali viene concessa l'iscrizione nell'Albo definitivo degli Enti Ausiliari alla nuova sede della Comunità VITA NOVA sita in via S. Francesco 38 - LUCERA (FG);

- di disporre la revoca della presente determinazione qualora, anche a seguito dell'attività di vigilanza, venga accertato:
 - 1) il venir meno dei requisiti soggettivi, strutturali, funzionali e gestionali necessari per l'iscrizione all'albo regionale;
 - 2) il verificarsi di gravi e/o reiterate carenze strutturali e funzionali, ovvero violazioni di norme di legge o di regolamenti, con conseguente pregiudizio per l'utenza o per gli operatori;
 - 3) di dare atto che l'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per lo svolgimento di attività di riabilitazione e reinserimento sociale di utenti tossicodipendenti, ma non costituisce vincolo per l'Amministrazione Regionale a concedere lo status di soggetto accreditato, né per l'Azienda Sanitaria Locale ad instaurare i relativi ulteriori rapporti economici in conformità al DPR 14/1/1997;
- di dare mandato all'Ufficio Tossicodipendenze del Settore di provvedere agli adempimenti ulteriori e conseguenti;
- di disporre che la presente determinazione venga pubblicata nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, lett. h) della L.R. 12/4/1994 n. 13.

Il Dirigente Responsabile di Settore
Dott. Carlo Di Cillo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 30 luglio 2002, n. 318

L.r. 9 settembre 1996 n. 22 - art. 10. Iscrizione all'Albo regionale degli Enti ausiliari ex art. 116 - D.P.R. 309/90 della Comunità Oasi 2 "S. Francesco" - Onlus sita in via degli Anemoni 20 - Corato (BA).

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs. 3 Febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 Marzo 1974 n. 18;

Vista la Legge Regionale 4 Febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 Luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n° 8, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

La L.R. 9 Settembre 1996 n. 22 avente ad oggetto: "Criteri relativi alla regolamentazione dei rapporti con gli Enti Ausiliari che operano nel settore delle Tossicodipendenze" disciplina l'istituzione dell'Albo regionale per detti Enti che, senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. n. 309/90 operano con una o più strutture, per la realizzazione di programmi preventivi, terapeutico-riabilitativi e di reinserimento socio-lavorativo di soggetti tossicodipendenti.

In particolare, la legge medesima ai fini dell'iscrizione suddetta, sancisce per le citate sedi operative, oltre alla rispondenza a specifici requisiti strutturali e funzionali, l'osservanza delle modalità procedurali indicate nell'art. "8" attribuendo, nel contempo, l'espletamento dell'attività istruttoria ai SerT territorialmente competenti (art. 9).

A tale scopo, il Legale Rappresentante della Comunità in oggetto costituita con atto notarile del 25/1/1986, registrato a Trani in data 2/12/1986, al n. 6178 - P. Iva 05030050727, ha presentato tramite l'Azienda USL BA/1, territorialmente competente, la domanda per l'iscrizione all'Albo innanzi richiamato della Comunità residenziale Oasi 2 "San Francesco" - Onlus sita in via degli Anemoni 20 - Corato (BA), con una capacità ricettiva di n. 17 utenti, inserita nell'area terapeutico-riabilitativa per lo svolgimento di attività nei confronti di utenti tossicodipendenti di sesso maschile anche minori e detenuti.

La ASL BA/1, svolta l'attività istruttoria attraverso il Ser.T. di Ruvo, con nota prot. n. HR 720 DS del 6/5/2002, nel rilevare il trasferimento della Comunità dalla sede ubicata sulla S.S. 170 Km. 27+321 in via degli Anemoni 20 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nell'albo definitivo degli Enti ausiliari ex art. 116 del D.P.R. 309/90, della nuova sede operativa.

La ASL BA/1, con la medesima nota ha, inoltre, comunicato che Legale rappresentante della comunità Oasi 2 "San Francesco" - Onlus è l'Ins. Maria Raffaella CAPOBIANCO. Responsabile del Progetto Terapeutico è il Dott. Felice DI LERNIA e Responsabile della sede operativa è il Sig. Cosimo Damiano DI LERNIA.

Va, altresì, rilevato che alla sede operativa in parola, provvisoriamente inserita nell'Albo degli Enti Ausiliari con D.P.G.R. della Regione Puglia n. 546 del 28/9/90, si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 116 del D.P.R. n. 309/90 relativamente alla conservazione come anzianità d'iscrizione della data di detta temporanea registrazione.

Per quanto innanzi riportato, si propone di procedere, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/96, all'iscrizione richiesta per la sede operativa in argomento.

Sezione Contabile:

Adempimenti di cui alla l.r. 17/77 e successive modifiche ed integrazioni e n. 17/99

Il presente schema di provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori, potrebbero rivalersi sulla Regione. Detto atto, inoltre, non produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del F.S.R. assegnata o da assegnarsi alle Aziende destinatarie.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Giuseppe Martinelli

Il Dirigente dell'Ufficio
Sig.ra Silvia Papini

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE SANITA'

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio;
- richiamato, in particolare il disposto dell'Art.6

della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

- Di iscrivere, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 9/9/96, n. 22, la Comunità Oasi 2 "San Francesco" - Onlus sita in via degli Anemoni 20 - Corato (BA), all'Albo regionale definitivo degli Enti Ausiliari ex art. 116 del D.P.R. 9/10/1990 n. 309. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'ultimo comma del medesimo articolo 116 relativamente al mantenimento conie anzianità d'iscrizione della data di registrazione provvisoria disposta con D.P.G.R. n. 546 del 28/9/90;
- di autorizzare nei locali della suddetta sede operativa, lo svolgimento delle attività nei confronti di utenti tossicodipendenti di sesso maschile anche minori e/o agli arresti la sede operativa di tipo residenziale è inserita nell'area terapeutico-riabilitativa con una capacità massima di n. 17 utenti.
- Il legale rappresentante della comunità Oasi 2 "San Francesco" - Onlus è l'Ins. Maria Raffaella CAPOBIANCO. Responsabile del Progetto Terapeutico è il Dott. Felice DI LERNIA e Responsabile della sede operativa è il Sig. Cosimo Damiano DI LERNIA.
- Di stabilire che eventuali variazioni concernenti il legale rappresentante, il responsabile della sede operativa, ovvero qualsiasi mutamento significativo dell'assetto strutturale, funzionale e della capacità ricettiva della comunità terapeutica, successivamente alla data di iscrizione all'albo, siano soggetti ad ulteriore specifico provvedimento di autorizzazione previa documentata richiesta da parte dell'Associazione Oasi 2 "San Francesco" - Onlus;
- di attribuire all'Azienda USL BA/1, competente per territorio, l'attività di vigilanza sulla permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali viene concessa l'iscrizione nell'Albo definitivo degli Enti Ausiliari alla sede operativa

Oasi 2 "San Francesco" - Onlus sita in via degli Anemoni 20 - Corato (BA).

- di disporre la revoca della presente determinazione qualora, anche a seguito dell'attività di vigilanza, venga accertato:
 - 1) il venir meno dei requisiti soggettivi, strutturali, funzionali e gestionali necessari per l'iscrizione all'albo regionale;
 - 2) il verificarsi di gravi e/o reiterate carenze strutturali e funzionali, ovvero violazioni di norme di legge o di regolamenti, con conseguente pregiudizio per l'utenza o per gli operatori;
 - 3) di dare atto che l'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per lo svolgimento di attività di riabilitazione e reinserimento sociale di utenti tossicodipendenti, ma non costituisce vincolo per l'Amministrazione Regionale a concedere lo status di soggetto accreditato, né per l'Azienda Sanitaria Locale ad instaurare i relativi ulteriori rapporti economici in conformità al DPR 14/1/1997;
- di dare mandato all'Ufficio Tossicodipendenze del Settore di provvedere agli adempimenti ulteriori e conseguenti;
- di disporre che la presente determinazione venga pubblicata nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, lett. h) della L.R. 12/4/1994 n. 13.

Il Dirigente Responsabile di Settore
Dott. Carlo Di Cillo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 30 luglio 2002, n. 319

L.r. 9 settembre 1996 n. 22 - art. 10. Iscrizione all'Albo regionale degli Enti ausiliari ex art. 116 - D.P.R. 309/90 della sede operativa dell'Ente Ausiliario Territoriale CLAD sita in Largo Pappagallo, 11 Terlizzi (BA).

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs. 3 Febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 Marzo 1974 n. 18;

Vista la Legge Regionale 4 Febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 Luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n° 8, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

La L.R. 9 Settembre 1996 n. 22 avente ad oggetto: "Criteri relativi alla regolamentazione dei rapporti con gli Enti Ausiliari che operano nel settore delle Tossico dipendenze" disciplina l'istituzione dell'Albo regionale per detti Enti che, senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. n. 309/90 operano con una o più strutture, per la realizzazione di programmi preventivi, terapeutico-riabilitativi e di reinserimento socio-lavorativo di soggetti tossicodipendenti.

In particolare, la legge medesima ai fini dell'iscrizione suddetta, sancisce per le citate sedi operative, oltre alla rispondenza a specifici requisiti strutturali e funzionali, l'osservanza delle modalità procedurali indicate nell'art. "8" attribuendo, nel contempo, l'espletamento dell'attività istruttoria ai SerT territorialmente competenti (art. 9).

A tale scopo, il Legale Rappresentante dell'Associazione O.n.l.u.s. C.L.A.D. costituita con atto notarile del 19/6/1992, registrato a Bari in data 3/7/1992, al n. 2642 e successivamente modificato con atto legale del 19/10/98, registrato in Bari il 6/11/98 al n. 45294 - Cod. Fisc./P. Iva 93064510725, ha presentato tramite l'Azienda USL BA/1, territorialmente competente, la domanda per l'iscrizione all'Albo innanzi richiamato del CENTRO D'ASCOLTO della omonima sede di Largo Pappagallo, 11 - TERLIZZI (BA).

La ASL BA/1, svolta l'attività istruttoria attraverso il Ser.T. di Ruvo, con nota prot. n. HR 856 DS del 6/6/2002, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nell'albo definitivo degli Enti ausiliari ex

art. 116 del D.P.R. 309/90, della sede operativa di che trattasi.

La ASL BA/1, con la medesima nota ha, inoltre, comunicato che Legale rappresentante dell'Ente in oggetto è il dr. CIPRIANI Nicolò. Responsabile della sede operativa è la Dott.ssa LA MACCHIA Romina.

Va, altresì, rilevato che alla sede operativa in parola, provvisoriamente inserita nell'Albo degli Enti Ausiliari con D.P.G.R. della Regione Puglia n. 373 del 1/4/1993, si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 116 del D.P.R. n. 309/90 relativamente alla conservazione come anzianità d'iscrizione della data di detta temporanea registrazione.

Per quanto innanzi riportato, si propone di procedere, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/96, all'iscrizione richiesta per la sede operativa in argomento.

Sezione Contabile:

Adempimenti di cui alla l.r. 17/77 e successive modifiche ed integrazioni 8 n. 17/99

Il presente schema di provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. Detto atto, inoltre, non produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del F.S.R. assegnata o da assegnarsi alle Aziende destinatarie.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente dell'Ufficio
Dr. Giuseppe Martinelli Sig.ra Silvia Papini

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE SANITA'**

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio;
- richiamato, in particolare il disposto dell'Art.6

della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

- Di iscrivere, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 9/9/96, n. 22, la sede operativa dell'Ente Ausiliario Territoriale CIAD sita in Largo Pappagallo, 11 - TERLIZZI (BA), all'Albo regionale definitivo degli Enti Ausiliari ex art. 116 del D.P.R. 9/10/1990 n. 309. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'ultimo comma del medesimo articolo 116 relativamente al mantenimento come anzianità d'iscrizione della data di registrazione provvisoria disposta con D.P.G.R. n. 373 del 1/4/1993;
- di autorizzare nei locali del suddetto Centro d'Ascolto, lo svolgimento delle attività nei confronti di utenti tossicodipendenti anche sottoposti alle misure alternative alla detenzione mentre non sono previste prestazioni nei confronti di utenti minori e/o agli arresti domiciliari.
- Il Legale rappresentante dell'Ente in oggetto è il dr. CIPRIANI Nicolò. Responsabile della sede operativa è la Dott.ssa LA MACCHIA Romina.
- Di stabilire che eventuali variazioni concernenti il legale rappresentante, il responsabile della sede operativa, ovvero qualsiasi mutamento significativo dell'assetto strutturale, funzionale del Centro d'Ascolto, successivamente alla data di iscrizione all'albo, siano soggetti ad ulteriore specifico provvedimento di autorizzazione previa documentata richiesta da parte del medesimo Ente CLAD;
- di attribuire all'Azienda USL BA/1, competente per territorio, l'attività di vigilanza sulla permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali viene concessa l'iscrizione nell'Albo definitivo degli Enti Ausiliari alla sede operativa dell'Ente Ausiliario Territoriale CLAD sita in Largo Pappagallo, 11 - TERLIZZI (BA);
- di disporre la revoca della presente determinazione qualora, anche a seguito dell'attività di vigilanza, venga accertato:

- 1) il venir meno dei requisiti soggettivi, strutturali, funzionali e gestionali necessari per l'iscrizione all'albo regionale;
 - 2) il verificarsi di gravi e/o reiterate carenze strutturali e funzionali, ovvero violazioni di norme di legge o di regolamenti, con conseguente pregiudizio per l'utenza o per gli operatori;
 - 3) di dare atto che l'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per lo svolgimento di attività di riabilitazione e reinserimento sociale di utenti tossicodipendenti, ma non costituisce vincolo per l'Amministrazione Regionale a concedere lo status di soggetto accreditato, né per l'Azienda Sanitaria Locale ad instaurare i relativi ulteriori rapporti economici in conformità al DPR 14/1/1997;
- di dare mandato all'Ufficio Tossicodipendenze del Settore di provvedere agli adempimenti ulteriori e conseguenti;
 - di disporre che la presente determinazione venga pubblicata nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 lett. h) della L.R. 12/4/1994 n. 13.

Il Dirigente Responsabile di Settore
Dott. Carlo Di Cillo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 2 agosto 2002, n. 327

L.r. 9 settembre 1996 n. 22 - art. 10. Iscrizione all'Albo regionale degli Enti ausiliari ex art. 116 - D.P.R. 309/90 della nuova sede operativa semi-residenziale sita in Via Toscana n. 52 - Zona Cecilia - S. Paolo - Bari gestita dalla Cooperativa Sociale a r.l. C.A.P.S. Onlus con sede legale in Via Beethoven, 1 - Quartiere S. Paolo - BARI.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs. 3 Febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 Marzo 1974 n. 18;

Vista la Legge Regionale 4 Febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 Luglio 1998 n.3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n° 8, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

Nell'elenco provvisorio degli Enti Ausiliari risulta inserita la struttura semiresidenziale della Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus di via Beethoven 1 - Quartiere S. Paolo - BARI, istituita con D.P.G.R. n. 12 del 14/2/1992.

L'Amministrazione Comunale di Bari, con delibera di Consiglio Circostrizionale n. 8 del 3/3/98, ha concesso in comodato d'uso, alla Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus, i locali comunali di via Toscana, 52 ubicati nel Quartiere S. Paolo di Bari.

Per quanto innanzi, il Presidente della Comunità in oggetto, costituita con atto notarile del 3 giugno 1991, registrato a Bari in data 17/6/1991, al n. 4816/A - P. Iva 04252620721, ha presentato tramite l'Azienda USL BA/4, territorialmente competente, la domanda di trasferimento della sede operativa territoriale precedentemente ubicata in via Beethoven, 1 nella nuova sede di via Toscana, 52 - Quartiere S. Paolo - BARI a loro assegnata dall'Amministrazione Comunale.

La ASL BA/4, con nota prot. n. 1215 del 17/4/02, ha trasmesso copia del verbale del sopralluogo effettuato presso la sede operativa CAPS di Via Toscana, 52 il giorno 2/4/2002 in cui è espresso parere favorevole all'iscrizione, nell'albo definitivo degli Enti ausiliari ex art. 116 del D.P.R. 309/90, della nuova sede operativa.

Per quanto innanzi riportato, si propone di procedere, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/96, all'iscrizione nell'Albo regionale definitivo degli Enti Ausiliari della nuova sede operativa della Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus sita in via Toscana, 52 - S. Paolo - BARI.

Sezione Contabile:

Adempimenti di cui alla l.r. 17/77 e successive modifiche ed integrazioni e n. 17/99

Il presente schema di provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. Detto atto, inoltre, non produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del F.S.R. assegnata o da assegnarsi alle Aziende destinatarie.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente dell'Ufficio
Dr. Giuseppe Martinelli Sig.ra Silvia Papini

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE SANITA'**

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio;
- richiamato, in particolare il disposto dell'Art.6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

- Di iscrivere, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 9/9/96, n. 22, la nuova sede operativa della Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus sita in via Toscana, 52 - S. Paolo - BARI, all'Albo regionale definitivo degli Enti Ausiliari ex art. 116 del D.P.R. 9/10/1990 n. 309;
- di autorizzare nei locali della suddetta sede operativa, di tipo semi-residenziale e inserita nell'area terapeutico-riabilitativa con una capacità massima di n. 15 utenti lo svolgimento delle attività nei confronti di utenti tossicodipendenti di sesso maschile anche minori (20% dei posti) e sottoposti a misure alternative alla detenzione (50% dei posti).
- Il Presidente della Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus è il dr. Antonio SIGNORILE e

Responsabile della sede operativa è la dr.ssa Loredana LO STORTO.

- Di stabilire che eventuali variazioni concernenti il legale rappresentante, il responsabile della sede operativa, ovvero qualsiasi mutamento significativo dell'assetto strutturale, funzionale e della capacità ricettiva della comunità terapeutica, successivamente alla data di iscrizione all'albo, siano soggetti ad ulteriore specifico provvedimento di autorizzazione previa documentata richiesta da parte della Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus;
- di attribuire all'Azienda USL BA/4, competente per territorio, l'attività di vigilanza sulla permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali viene concessa l'iscrizione nell'Albo definitivo degli Enti Ausiliari alla sede operativa territoriale della Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus;
- di disporre la revoca della presente determinazione qualora, anche a seguito dell'attività di vigilanza, venga accertato:
 - 1) il venir meno dei requisiti soggettivi, strutturali, funzionali e gestionali necessari per l'iscrizione all'albo regionale;
 - 2) il verificarsi di gravi e/o reiterate carenze strutturali e funzionali, ovvero violazioni di norme di legge o di regolamenti, con conseguente pregiudizio per l'utenza o per gli operatori;
 - 3) di dare atto che l'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per lo svolgimento di attività di riabilitazione e reinserimento sociale di utenti tossicodipendenti, ma non costituisce vincolo per l'Amministrazione Regionale a concedere lo status di soggetto accreditato, né per l'Azienda Sanitaria Locale ad instaurare i relativi ulteriori rapporti economici in conformità al DPR 14/1/1997;
- di dare mandato all'Ufficio Tossicodipendenze del Settore di provvedere agli adempimenti ulteriori e conseguenti;
- di disporre che la presente determinazione venga

pubblicata nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, lett. h) della L.R. 12/4/1994 n. 13.

Il Dirigente Responsabile di Settore
Dott. Carlo Di Cillo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 2 agosto 2002, n. 328

L.r. 9 settembre 1996 n. 22 - art. 10. Iscrizione all'Albo regionale degli Enti ausiliari ex art. 116 - D.P.R. 309/90 della nuova sede operativa territoriale di Via Ricchioni, 1 - S. Paolo - Bari - gestita dalla Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus con sede legale in Via Beethoven, 1 - Quartiere S. Paolo - Bari.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs. 3 Febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 Marzo 1974 n. 18;

Vista la Legge Regionale 4 Febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 Luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n° 8, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

Con D.P.G.R. n. 352 del 10/4/1998 è stata disposta l'iscrizione, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 9/9/96, n. 22, della sede operativa territoriale della Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus sita in via Lazio, 5 - S. Paolo - BARI all'Albo regionale definitivo degli Enti Ausiliari ex art. 116 del D.P.R. 9/10/1990 n. 309.

Il Comune di Bari, legittimo proprietario dei suddetti locali, con delibera di Consiglio Circostrizionale n. 38 del 5/11/2000, avendo assegnato gli stessi alla Polizia di Stato, ha ordinato il trasferimento di

tutti gli uffici ivi ubicati nella sede di via Ricchioni, 1 - Quartiere S. Paolo - BARI.

Con delibera di G.M. n. 1364 del 28/12/01 sono stati formalmente assegnati alla Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. nuovi locali nella nuova sede di via Ricchioni, 1 - Quartiere S. Paolo - BARI.

Per quanto innanzi, il Presidente della Comunità in oggetto, costituita con atto notarile del 3 giugno 1991, registrato a Bari in data 17/6/1991, al n. 4816/A - P. Iva 04252620721, ha presentato tramite l'Azienda USL BA/4, territorialmente competente, la domanda di trasferimento della sede operativa territoriale precedentemente ubicata in viale Lazio, 5 nella nuova sede di via Ricchioni, 1 - Quartiere S. Paolo - BARI a loro assegnata dall'Amministrazione Comunale.

La ASL BA/4, con nota prot. n. 1215 del 17/4/02, ha trasmesso copia del verbale del sopralluogo effettuato presso la sede operativa CAPS di Via Ricchioni, 1 il giorno 2/4/2002 in cui è espresso parere favorevole all'iscrizione, nell'albo definitivo degli Enti ausiliari ex art. 116 del D.P.R. 309/90, della nuova sede operativa.

Per quanto innanzi riportato, si propone di procedere, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/96, all'iscrizione nell'Albo regionale definitivo degli Enti Ausiliari della nuova sede operativa territoriale della Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus sita in via Ricchioni, 1 - S. Paolo - BARI.

Sezione Contabile:

Adempimenti di cui alla l.r. 17/77 e successive modifiche ed integrazioni e n. 17/99

Il presente schema di provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. Detto atto, inoltre, non produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del F.S.R. assegnata o da assegnarsi alle Aziende destinatarie.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Giuseppe Martinelli

Il Dirigente dell'Ufficio
Sig.ra Silvia Papini

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE SANITA'**

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio;
- richiamato, in particolare il disposto dell'Art.6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

- Di iscrivere, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 9/9/96, n. 22, la nuova sede operativa territoriale della Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus sita in via Ricchioni, 1 - S. Paolo - BARI, all'Albo regionale definitivo degli Enti Ausiliari ex art. 116 del D.P.R. 9/10/1990 n. 309.
- Di procedere contestualmente alla cancellazione dal medesimo Albo della sede della Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus ubicata in viale Lazio, 5 - quartiere S. Paolo - BARI disposta con D.P.G.R. n. 352 del 10/4/1998.
- di autorizzare nei locali della suddetta sede operativa, lo svolgimento di attività a carattere preventivo, accoglienza, auto-aiuto, ascolto. Orientamento e reinserimento sociale nei confronti di utenti tossicodipendenti.
- Il Presidente della Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus è il dr. Antonio SIGNORILE e Responsabile della sede operativa è l'Ass. Soc. CUCCOVILLO Rosanna.
- Di stabilire che eventuali variazioni concernenti il legale rappresentante, il responsabile della sede operativa, ovvero qualsiasi mutamento significativo dell'assetto strutturale, funzionale e della capacità ricettiva della comunità terapeutica, successivamente alla data di iscrizione all'albo, siano soggetti ad ulteriore specifico provvedimento di autorizzazione previa documentata richiesta da parte della Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus;
- di attribuire all'Azienda USL BA/4, competente per territorio, l'attività di vigilanza sulla permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali viene concessa l'iscrizione nell'Albo definitivo degli Enti Ausiliari alla sede operativa territoriale della Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus;
- di disporre la revoca della presente determinazione qualora, anche a seguito dell'attività di vigilanza, venga accertato:
 - 1) il venir meno dei requisiti soggettivi, strutturali, funzionali e gestionali necessari per l'iscrizione all'albo regionale;
 - 2) il verificarsi di gravi e/o reiterate carenze strutturali e funzionali, ovvero violazioni di norme di legge o di regolamenti, con conseguente pregiudizio per l'utenza o per gli operatori;
 - 3) di dare atto che l'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per lo svolgimento di attività di riabilitazione e reinserimento sociale di utenti tossicodipendenti, ma non costituisce vincolo per l'Amministrazione Regionale a concedere lo status di soggetto accreditato, né per l'Azienda Sanitaria Locale ad instaurare i relativi ulteriori rapporti economici in conformità al DPR 14/1/1997;
- di dare mandato all'Ufficio Tossico dipendenze del Settore di provvedere agli adempimenti ulteriori e conseguenti;
- di disporre che la presente determinazione venga pubblicata nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 , lett. h) della L.R. 12/4/1994 n. 13.

Il Dirigente Responsabile di Settore
Dott. Carlo Di Cillo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 2 agosto 2002, n. 329

L.r. 9 settembre 1996 n. 22 - art. 10. Iscrizione all'Albo regionale degli Enti ausiliari ex art. 116 - D.P.R. 309/90 della sede operativa territoriale "AREA 51" sita in C.so Italia, 81 - Bari gestita

dalla Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus con sede legale in Beethoven, 1 - S. Paolo - Bari.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs. 3 Febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 Marzo 1974 n. 18;

Vista la Legge Regionale 4 Febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 Luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n° 8, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

La L.R. 9 Settembre 1996 n. 22 avente ad oggetto: "Criteri relativi alla regolamentazione dei rapporti con gli Enti Ausiliari che operano nel settore delle Tossicodipendenze" disciplina l'istituzione dell'Albo regionale per detti Enti che, senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. n. 309/90 operano con una o più strutture, per la realizzazione di programmi preventivi, terapeutico-riabilitativi e di reinserimento socio-lavorativo di soggetti tossicodipendenti.

In particolare, la legge medesima ai fini dell'iscrizione suddetta, sancisce per le citate sedi operative, oltre alla rispondenza a specifici requisiti strutturali e funzionali, l'osservanza delle modalità procedurali indicate nell'art. "8" attribuendo, nel contempo, l'espletamento dell'attività istruttoria ai SerT territorialmente competenti (art. 9).

Il tipo di struttura in oggetto è tra quelle previste e disciplinate dalla L.R. n. 22/96 ma non rientra tra le tipologie di strutture sottoposte alla disciplina autorizzativa regolamentata dall'art. 8 ter della L. 229/99.

Per quanto innanzi, il Presidente della Comunità in oggetto, costituita con atto notarile del 3 giugno 1991, registrato a Bari in data 17/6/1991, al n. 4816/A - P. Iva 04252620721, ha presentato tramite l'Azienda USL BA/4, territorialmente competente,

la domanda per l'iscrizione all'Albo innanzi richiamato della sede operativa territoriale "AREA 51" sita in C.so Italia, 81 - Bari per lo svolgimento delle attività nei confronti di utenti tossicodipendenti di ambo i sessi siano essi minori, o sottoposti a misure alternative alla detenzione.

La ASL BA/4, con nota prot. n. 1215 del 17/4/02, ha trasmesso copia del verbale del sopralluogo effettuato, presso la sede operativa territoriale "AREA 51" sita in C.so Italia, 81 - Bari, il giorno 2/4/2002 in cui è espresso parere favorevole all'iscrizione, nell'albo definitivo degli Enti ausiliari ex art. 116 del D.P.R. 309/90, della predetta sede operativa territoriale.

Per quanto innanzi riportato, si propone di procedere, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/96, all'iscrizione nell'Albo regionale definitivo degli Enti Ausiliari della sede operativa territoriale "AREA 51" gestita dalla Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus sita in C.so Italia, 81 - BARI.

Sezione Contabile:

Adempimenti di cui alla l.r. 17/77 e successive modifiche ed integrazioni è n. 17/99

Il presente schema di provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. Detto atto, inoltre, non produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del F.S.R. assegnata o da assegnarsi alle Aziende destinatarie.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Giuseppe Martinelli

Il Dirigente dell'Ufficio
Sig.ra Silvia Papini

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE SANITA'

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio;

- richiamato, in particolare il disposto dell'Art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

- Di iscrivere, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 9/9/96, n. 22, la sede operativa territoriale "AREA 51" sita in C.so Italia, 81 - BARI gestita dalla Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus all'Albo regionale definitivo degli Enti Ausiliari ex art. 116 del D.P.R. 9/10/1990 n. 309.
- di autorizzare nei locali della suddetta sede operativa, lo svolgimento di attività nei confronti di persone tossicodipendenti sia italiani che immigrati.
- Il Presidente della Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus è il dr. Antonio SIGNORILE e, Responsabile della sede operativa è il dr. DE BARI Gaetano.
- Di stabilire che eventuali variazioni concernenti il legale rappresentante, il responsabile della sede operativa, ovvero qualsiasi mutamento significativo dell'assetto strutturale, funzionale e della capacità ricettiva della comunità terapeutica, successivamente alla data di iscrizione all'albo, siano soggetti ad ulteriore specifico provvedimento di autorizzazione previa documentata richiesta da parte della Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus;
- di attribuire all'Azienda USL BA/4, competente per territorio, l'attività di vigilanza sulla permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali viene concessa l'iscrizione nell'Albo definitivo degli Enti Ausiliari alla sede operativa territoriale della Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus;
- di disporre la revoca della presente determinazione qualora, anche ai seguito dell'attività di vigilanza, venga accertato:
 - 1) il venir meno dei requisiti soggettivi, strutturali, funzionali e gestionali necessari per l'iscrizione all'albo regionale;

- 2) il verificarsi di gravi e/o reiterate carenze strutturali e funzionali, ovvero violazioni di norme di legge o di regolamenti, con conseguente pregiudizio per l'utenza o per gli operatori;
- 3) di dare atto che l'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per lo svolgimento di attività di riabilitazione e reinserimento sociale di utenti tossicodipendenti, ma non costituisce vincolo per l'Amministrazione Regionale a concedere lo status di soggetto accreditato, né per l'Azienda Sanitaria Locale ad instaurare i relativi ulteriori rapporti economici in conformità al DPR 14/1/1997;

- di dare mandato all'Ufficio Tossico dipendenze del Settore di provvedere agli adempimenti ulteriori e conseguenti;
- di disporre che la presente determinazione venga pubblicata nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, lett. h) della L.R. 12/4/1994 n. 13.

Il Dirigente Responsabile di Settore
Dott. Carlo Di Cillo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 2 agosto 2002, n. 330

L.r. 9 settembre 1996 n. 22 - art. 10. Iscrizione all'Albo regionale degli Enti ausiliari ex art.116 - D.P.R. 309/90 della sede operativa residenziale "ARTEMISIA" sita in C.so Umberto 1, 57 - S. Spirito - Bari gestita dalla Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus con sede legale in Beethoven, 1 - S. Paolo - Bari.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs. 3 Febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 Marzo 1974 n. 18;

Vista la Legge Regionale 4 Febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 Luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n° 8, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

La L.R. 9 Settembre 1996 n. 22 avente ad oggetto: "Criteri relativi alla regolamentazione dei rapporti con gli Enti Ausiliari che operano nel settore delle Tossicodipendenze" disciplina l'istituzione dell'Albo regionale per detti Enti che, senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. n. 309/90 operano con una o più strutture, per la realizzazione di programmi preventivi, terapeutico-riabilitativi - e di reinserimento sociolavorativo di soggetti tossicodipendenti.

L'Amministrazione Comunale di Bari, con delibera di C.C. n. 12 del 18/1/00, ha concesso in comodato d'uso trentennale, alla Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus, la sede in oggetto per il perseguimento delle finalità previste dal DPR 309/90.

Per quanto innanzi, il Presidente della Comunità in oggetto, costituita con atto notarile del 3 giugno 1991, registrato a Bari in data 17/6/1991, al n. 4816/A - P. Iva 04252620721, ha presentato tramite l'Azienda USL BA/4, territorialmente competente, la domanda per l'iscrizione all'Albo innanzi richiamato della sede operativa residenziale "ARTEMISIA" sita in C.so Umberto I, 57 - S. SPIRITO - BARI con una capacità ricettiva di n. 22 utenti, inserita nell'area terapeutica-riabilitativa-pedagogica per lo svolgimento di attività nei confronti di utenti tossicodipendenti di sesso femminile con figli minori a carico oltre a soggetti minori (il 20% dei posti disponibili) e soggetti sottoposti alle misure alternative alla detenzione (il 40% dei posti disponibili).

La ASL BA/4, con nota prot. n. 1215 del 17/4/02, ha trasmesso copia del verbale del sopralluogo effettuato presso la sede operativa residenziale "ARTEMISIA" sita in C.so Umberto I, 57 - S. SPIRITO - BARI il giorno 2/4/2002 esprimendo al riguardo parere favorevole all'iscrizione, nell'albo definitivo degli Enti ausiliari ex art. 116 del D.P.R. 309/90, della predetta sede operativa.

Per quanto innanzi riportato, si propone di procedere, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/96, all'iscrizio-

zione nell'Albo regionale definitivo degli Enti Ausiliari della sede operativa residenziale "ARTEMISIA" sita in C.so Umberto I, 57 - S. SPIRITO - BARI gestita dalla Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus con sede legale in via Beethoven, 1 - Quartiere S. Paolo - BARI.

Sezione Contabile:

Adempimenti di cui alla l.r. 17/77 e successive modifiche ed integrazioni e n. 17/99

Il presente schema di provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. Detto atto, inoltre, non produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del F.S.R. assegnata o da assegnarsi alle Aziende destinatarie.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Giuseppe Martinelli

Il Dirigente dell'Ufficio
Sig.ra Silvia Papini

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE SANITA'

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio;
- richiamato, in particolare il disposto dell'Art.6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

- Di iscrivere, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 9/9/96, n. 22, la sede operativa residenziale "ARTEMISIA" sita in C.so Umberto I, 57 - S. SPIRITO - BARI gestita dalla Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus all'Albo regionale definitivo degli Enti Ausiliari ex art. 116 del D.P.R. 9/10/1990 n. 309;

- di autorizzare nei locali della suddetta sede operativa, di tipo residenziale e inserita nell'area terapeutico-riabilitativa-pedagogico con una capacità massima di n. 22 utenti lo svolgimento delle attività nei confronti di utenti tossicodipendenti di sesso femminile con figli minori a carico oltre a soggetti minori (il 20% dei posti disponibili) e soggetti sottoposti alle misure alternative alla detenzione (il 40% dei posti disponibili).
 - Il Presidente della Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus è il dr. Antonio SIGNORILE e Responsabile della sede operativa è l'Educatore Professionale GRITTANI Clara.
 - Di stabilire che eventuali variazioni concernenti il legale rappresentante, il responsabile della sede operativa, ovvero qualsiasi mutamento significativo dell'assetto strutturale, funzionale e della capacità ricettiva della comunità terapeutica, successivamente alla data di iscrizione all'albo, siano soggetti ad ulteriore specifico provvedimento di autorizzazione previa documentata richiesta da parte della Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus;
 - di attribuire all'Azienda USL BA/4, competente per territorio, l'attività di vigilanza sulla permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali viene concessa l'iscrizione nell'Albo definitivo degli Enti Ausiliari alla sede operativa territoriale della Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. - Onlus;
- di disporre la revoca della presente determinazione qualora, anche a seguito dell'attività di vigilanza, venga accertato:
 - 1) il venir meno dei requisiti soggettivi, strutturali, funzionali e gestionali necessari per l'iscrizione all'albo regionale;
 - 2) il verificarsi di gravi e/o reiterate carenze strutturali e funzionali, ovvero violazioni di norme di legge o di regolamenti, con conseguente pregiudizio per l'utenza o per gli operatori;
 - 3) di dare atto che l'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per lo svolgimento di attività di riabilitazione e reinserimento sociale di utenti tossicodipendenti, ma non costituisce vincolo per l'Amministrazione Regionale a concedere lo status di soggetto accreditato, né per l'Azienda Sanitaria Locale ad instaurare i relativi ulteriori rapporti economici in conformità al DPR 14/1/1997;
 - di dare mandato all'Ufficio Tossico dipendenze del Settore di provvedere agli adempimenti ulteriori e conseguenti;
 - di disporre che la presente determinazione venga pubblicata nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, lett. h) della L.R. 12/4/1994 n. 13.

Il Dirigente Responsabile di Settore
Dott. Carlo Di Cillo